



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.7 del Reg. Data 04-02-2019	Oggetto: RICORSO AL CAPO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR N. 1179/1971 AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO DI RILASCIO DI GIUDIZIO FAVOREVOLE DI V.I.A. SU IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN MALTIGNANO. INDIRIZZI CONSEGUENTI. PRELIEVO DA FONDO DI RISERVA.
---------------------------------	--

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 10:10, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	VICE SINDACO	P
FLAMINI CLAUDIO	ASSESSORE ESTERNO	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la determinazione dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 1430 del 08.10.2018, trasmessa in allegato alla nota prot. n. 22513 del 11.10.2018 nella parte in cui si esprime parere favorevole di V.I.A. sull' impianto esistente di smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non sito in Maltignano, località Basso Marino;

DATO ATTO che il suddetto impianto risulta proprietario del Consorzio per lo Sviluppo industriale delle Valli del Tronto, Aso e Tesino (Piceno Consind), gestito attualmente dalla Società Uniproject Srl;

EVIDENZIATO che tale impianto è stato realizzato in due distinte fasi: una "prima" trae origine dalla DGR n. 2323 del 28.09.1998 mentre una "seconda" dalla DGR n. 1227 del 24.05.1999; in entrambe le occasioni, venivano adottati una serie di provvedimenti autorizzativi, con il parere contrario di questo Ente, i quali tuttavia venivano rilasciati senza aver esperito preventivamente una procedura di valutazione di impatto ambientale (c.d. V.I.A.), nonostante il DPR 12.04.1996 nella sua formulazione vigente all' epoca delle predette delibere di Giunta Regionale ne imponesse l'esecuzione per tutti gli impianti di trattamento rifiuti con capacità superiore a 100 t/g;

CONSIDERATA la posizione assunta da questa Amministrazione in tutti questi anni, caratterizzata da ferma opposizione al rilascio di una V.I.A. c.d. postuma, testimoniata da atti e pareri contrari espressi in ogni sede e nelle competenti conferenze di servizi convocate dalla Provincia di Ascoli Piceno, fondata su irrisolte questioni di natura urbanistica ed ambientale (rischio esondazione del fiume Tronto, immissioni odorifere provenienti dall' impianto e reputate moleste dagli abitanti della adiacente frazione Caselle di Maltignano, limiti allo scarico in fognatura, distanza dell' impianto da centro abitato e da siti sensibili come scuole, impianti sportivi inferiore a 500 mt, ecc.);

RILEVATO inoltre quanto segue:

- La procedura di A.I.A., avviata dal gestore nel lontano 2004, a seguito di rinuncia della domanda di V.I.A. nel 2012, veniva "ripresa" dal predetto soggetto sempre nel 2012 e sfociava in un provvedimento di diniego della Provincia di Ascoli Piceno (determinazione dirigenziale n. 1582 del 14.11.2018);
- Nel 2016 si avviava una nuova procedura di VIA relativa ad un progetto di modifica dell' impianto;
- La Provincia di Ascoli Piceno con determinazione dirigenziale n. 1430 del 08.10.2018 esprimeva alla fine giudizio favorevole di V.I.A. pur con il parere negativo del Comune di Maltignano sull' impianto in oggetto;

UDITO il Sindaco e preso atto della volontà dell' Amministrazione Comunale, a tutela degli interessi dell' Ente e della comunità che rappresenta, come manifestati in tutte le conferenze di servizi indette nell'ambito dei procedimenti amministrativi avviati negli anni dalla Provincia di Ascoli Piceno su richiesta degli interessati, esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 8 del DPR n. 1199/1971 avverso il predetto provvedimento dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 1430 del 08.10.2018;

PRESO ATTO che il provvedimento di rigetto dell' AIA (determinazione dirigenziale n. 1582 del 14.11.2018), fondato sulle valutazioni tecniche di ARPAM è attualmente oggetto di ricorso al TAR Marche da parte di Uniproject Srl;

DELIBERA DI GIUNTA n.7 del 04-02-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

CHE appare lo stesso necessario impugnare il provvedimento dirigenziale n. 1430/2018, tenuto conto del fatto che in caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale amministrativo del gestore e dunque di conseguente rilascio di AIA, quest' ultimo potrebbe essere fondato sul suddetto provvedimento dirigenziale n. 1430/2018 e dunque su un giudizio favorevole di compatibilità ambientale da reputarsi non legittimo in quanto "postumo" e riferito sull' impianto esistente e non ad un progetto di modifica dello stesso, come in effetti è accaduto;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 1/2019 avente ad oggetto l'assegnazione di capitoli e risorse provvisorie ai Responsabili dei Settori nelle more dell' approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

RILEVATO quanto segue:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 06.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 06/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

RICHIAMATI:

- l'articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATO inoltre il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, punto 8.12, il quale prevede che: *“Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio”*;

DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2018/2021, Annualità 2019 risulta iscritto un Fondo di riserva di competenza dell'importo di €. 1.899,48 al Cap. 2486 (Miss. 1 – prog. 1 – PdC U. **20.01-1.10.01.01.001**);

RITENUTO necessario in via di urgenza garantire la copertura finanziaria dell' incarico legale, mediante integrazione dello stanziamento del capitolo 138, del bilancio di previsione 2018/2020, per far fronte a:

Capitolo	Denominazione	Importo	Motivazione/Tipologia
138 01.01-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI ARBITRAGGI CONSULENZE	€ 1.899,48	STANZIAMENTO DI BILANCIO INSUFFICIENTE
	TOTALE	€ 1.899,48	

VERIFICATO che a tale maggiore spesa corrente non possa farsi fronte con una corrispondente diminuzione di altre voci di spesa ovvero con un aumento delle entrate;

RITENUTO pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva;

RICHIAMATO inoltre l'art. 176 del citato d.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce all'organo esecutivo la competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO da parte dei presenti dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse nascenti dall'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, e della regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di prendere atto e far propria l'intenzione del Sindaco di Maltignano di esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 8 del DPR n. 1199/1971 avverso il provvedimento dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 1430 del 08.10.2018, descritto in premessa, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi al suddetto atto;
- 3) Di autorizzare il Sindaco di Maltignano ad avviare il sopra citato giudizio instaurato avanti al Presidente della Repubblica;
- 4) di prelevare ai sensi dell'art. 166, comma 2, e 176 del d.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 2486 (Miss. 1 – prog. 1 – PdC U. **20.01-1.10.01.01.001**) denominato "Fondo di riserva" l'importo di € 1.899,48 integrando le dotazioni del capitolo di spesa 138.0 per l'importo di seguito indicato:

Capitolo	Denominazione	Importo	Motivazione/Tipologia
.....138 01.01-1.03.02.11.006	Spese per liti e arbitraggi consulenze	+€ .1899,48	STANZIAMENTO DI BILANCIO INSUFFICIENTE
TOTALE		€ . 1899,48	

- 5) di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 4), nel fondo di riserva residua la disponibilità di €. zero;
- 6) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Comunale tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto, compreso l'individuazione del difensore legale del Comune di Maltignano per la causa di che trattasi.

Successivamente,

DELIBERA DI GIUNTA n.7 del 04-02-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere in merito al fine di rispettare i termini entro i quali procedere con l'impugnazione del succitato provvedimento e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;

VISTO il comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 18-03-2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 225 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 2271 del 18-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-02-2019 in quanto:

- sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 18-03-2019 al 02-04-2019 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 03-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 18-03-2019</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---